



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SARDEGNA IT

Data: 01.10.2015

Versione: 01

File: Regolamento reclutamento del personale

Rilascio: Sardegna IT
Marcello Barone
Amministratore Unico

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto	3
Art. 2. Finalità	3
Art. 3. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	3
Art. 4. Ambito di applicazione.....	4
CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE	5
Art. 5. Reclutamento di personale dipendente	5
Art. 6. Modalità di reclutamento del personale dipendente	5
Art. 7. Avviso di selezione	6
Art. 8. Domanda di selezione	6
Art. 9. Commissione giudicatrice.....	7
Art. 10. Graduatoria	7
CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI	7
Art. 11. Ambito di applicazione degli incarichi professionali.....	7
Art. 12. Modalità di affidamento degli incarichi professionali	8
Art. 13. Affidamento di incarichi professionali in via diretta.....	9
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 14. Albo Fornitori e Consulenti	9
Art. 15. Tutela della riservatezza.....	10
Art. 16. Entrata in vigore.....	11

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di Sardegna IT, in attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 comma 1 legge 6 agosto 2008, n. 133, della Delib. G.R. 48/23 del 11.12.2012 "*Piano assunzioni 2010 – 2012 (Delib.G.R. n. 3/35 del 26.1.2010). Adeguamento agli indirizzi legislativi di contenimento della spesa e al regime limitativo delle Assunzioni*" e delle norme e provvedimenti ivi richiamati, tra tutti la L.R. 31/1998.

Art. 2. Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. trasparenza: in modo da garantire a chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto delle regole generali del presente regolamento;
 - b. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento mediante la divulgazione sul portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune;
 - c. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - d. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Art. 3. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. In attuazione del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, la Società attua, nelle procedure di selezione, incarico e assunzione, principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
2. In particolare, la Società agisce in conformità del D. Lgs. 39/13, assicurando pertanto che:
 - a. i criteri di selezione siano oggettivi e predeterminati;
 - b. sia accertata, sui candidati prescelti, l'assenza di procedimenti penali, di incompatibilità e inconferibilità, o altre condizioni ostative, anche attraverso il rilascio delle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazione;
 - c. vengano effettuati i controlli iniziali e nel corso del rapporto.

La Società, nel rispetto della disciplina giuslavoristica e della contrattazione collettiva, adotta specifiche procedure affinché vengano evitate incompatibilità o commistioni di interesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La Società adotta criteri di merito e competenza per l'assegnazione di incarichi e la ricerca di personale dipendente.

Eventuali rapporti di parentela o affinità tra i candidati e le persone che operano nella Società o per la Società devono essere segnalati agli organismi di controllo.

Art. 4. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali nelle forme seguenti:
 - contratti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato;
 - contratti ed incarichi di collaborazione professionale, ex artt. 2222 c.c. e/o 409 c.p.c., conferiti nelle forme ammesse dalla normativa vigente e sempre successivamente alla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.

Il presente regolamento non si applica a:

- a. assunzioni rese obbligatorie da sentenze giudiziali avverse;
- b. collaborazioni che riguardano l'espletamento di adempimenti obbligatori (Organismi di vigilanza, Collegi sindacali, Revisione dei conti, materie fiscali);
- c. incarichi di lavoro, servizio o fornitura disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- d. incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi finanziati da Fondi europei;
- e. incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società;
- f. assunzioni obbligatorie disciplinate dalla Legge 12 marzo 1999, n.68, avviate attraverso apposita convenzione con la Provincia di Cagliari, Settore Collocamento obbligatorio;
- g. contratti di somministrazione;
- h. casi di distacco da Società di ambito regionale, regolati comunque secondo normativa e vincoli di budget approvato nelle sedi opportune;
- i. collaborazioni di natura meramente occasionale, non ripetitiva, equiparabili pertanto, per natura, al semplice rimborso di spese sostenute.

CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Art. 5. Reclutamento di personale dipendente

Nel rispetto del budget approvato, nei casi di necessità la Società avvia una procedura di selezione per l'assunzione di personale, articolata nelle diverse seguenti fasi:

1. attivazione della procedura aziendale di “*verifica di professionalità interne*”, attraverso una ricerca di personale qualificato, promossa dall'Ufficio del Personale aziendale su richiesta dei Dirigenti aziendali o di un Responsabile di Servizio allo scopo di verificare preliminarmente l'esistenza, fra i dipendenti, di competenze professionali idonee a ricoprire l'incarico in oggetto;
2. in caso di responso negativo della fase 1., si estende la ricerca di personale qualificato all'esterno della Società, attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale nell'apposita sezione (Job <http://www.sardegna.it/servizi/job/>).
3. L'avviso per la ricerca di personale pubblicata sul sito web aziendale dovrà includere:
 - a. descrizione della posizione professionale da ricoprire;
 - b. inquadramento contrattuale previsto;
 - c. condizioni e sede di lavoro;
 - d. requisiti tecnici, professionali e di esperienza maturata necessari per svolgere l'incarico in oggetto;
 - e. criteri e modalità generali di svolgimento della selezione.
4. designazione, da parte dell'amministratore Unico di Sardegna IT in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di un'apposita Commissione di valutazione, composta da membri interni e/o esterni alla Società, in possesso di requisiti generali e specifici di competenza di merito;
5. svolgimento, secondo l'iter definito nell'avviso di pubblicazione sul sito web aziendale, delle diverse fasi di selezione (acquisizione e valutazione della documentazione pervenuta, eventuali colloqui individuali, definizione della graduatoria, comunicazione ai prescelti), con redazione di un verbale di chiusura della selezione comunicato dai membri della Commissione al RUP;
6. presa d'atto del RUP e avvio, da parte dell'Ufficio del Personale aziendale, della procedura di assunzione a favore dei candidati idonei prescelti, secondo norma e prassi aziendale, fino alla stipula del contratto d'assunzione.

Art. 6. Modalità di reclutamento del personale dipendente

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti e condizioni e con le modalità indicate ai successivi articoli da 7 a 10.

2. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del candidato, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.
3. Il reclutamento del personale avviene inoltre nel rispetto delle norme e dei provvedimenti nazionali e regionali richiamati all'art. 1 del presente documento.

Art. 7. Avviso di selezione

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato sul sito internet di SARDEGNA IT sino al termine stabilito per la presentazione delle domande. L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei.
2. L'avviso di selezione indica:
 - a. il profilo professionale ricercato;
 - b. il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
 - c. l'inquadramento contrattuale previsto;
 - d. i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti dai candidati;
 - e. la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
 - f. il termine e le modalità di presentazione della domanda;
 - g. ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.
3. Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato ovvero la procedura di selezione risulti particolarmente complessa, Sardegna IT si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

Art. 8. Domanda di selezione

1. Gli interessati presentano domanda a Sardegna IT entro il termine previsto, in conformità allo schema di domanda pubblicato sul sito internet di Sardegna IT unitamente all'avviso di selezione e con le modalità indicate dallo stesso.

Art. 9. Commissione giudicatrice

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da tre membri nominata dall'Amministratore Unico.
2. La commissione di cui al comma 1 garantisce la parità di genere tra i suoi membri ed è composta da un membro in rappresentanza della struttura richiedente.
3. La commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento delle stesse e i criteri di valutazione dei candidati.

Art. 10. Graduatoria

1. La commissione forma la graduatoria dei candidati.
2. Sardegna IT utilizzerà le graduatorie delle selezioni, nei tre anni successivi alla data di loro pubblicazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente identiche caratteristiche professionali.

CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 11. Ambito di applicazione degli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a. le consulenze legali e gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione al fatto che le stesse hanno carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente per le quali si rinvia all'emanando "Albo Avvocati", nonché i "Servizi Legali" secondo quanto previsto dall'articolo 20 e dall'All. 2B al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 - b. le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinati dal decreto legislativo 163/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

Art. 12. Modalità di affidamento degli incarichi professionali

1. SARDEGNA IT, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
- b. la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:

- a. Possesso dei requisiti di carattere generale
- b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
- d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- f. Pubblicazioni Scientifiche.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto

rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.

4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 13. Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 12, comma 1 e 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
- b. in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
- c. qualora, e solo per importi inferiori a € 30.000,00, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuito personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. Albo Fornitori e Consulenti

1. SARDEGNA IT utilizzerà il proprio Albo Fornitori esistente, estendendolo anche ai Consulenti, con l'obiettivo di assicurare la conoscenza anche del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all'articolo 12, comma 2, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati.

2. Nella modulistica per l'iscrizione a detto Albo possono essere specificati i requisiti richiesti per il profilo professionale che il soggetto che si propone come Consulente possiede, quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.

3. La Società potrà individuare all'interno degli iscritti all'Albo i candidati da invitare alla selezione per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui all'articolo 12 o nel caso dell'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15. Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il titolare del trattamento è Sardegna IT S.r.l. c.s.u. con sede legale in Via Dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari, il responsabile del trattamento è l'amministratore unico pro-tempore.
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati contenuti nei Curriculum e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e del Capo II del presente regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul sito Sardegna IT in applicazione del decreto legislativo 33/2013.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, Sardegna IT potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a:
 - a. soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - b. ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
 - c. al personale di Sardegna IT che cura il procedimento; al personale di Sardegna IT in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
 - d. soggetti che operano con Sardegna IT per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
 - e. altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

7. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet di Sardegna IT.